



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DELL' UNIONE

(approvato con delibera di Consiglio n. 16 del 12/09/2013)

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo da parte di soggetti pubblici o privati di spazi e locali di proprietà dell'Unione.

L'Ente può concedere in uso spazi e locali propri a soggetti esterni pubblici o privati, salvaguardando prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 2. Destinatari

L'utilizzo degli spazi e locali è riservato in via prioritaria per lo svolgimento di attività istituzionali.

E' possibile compatibilmente con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale, l'utilizzo da parte di:

Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni Sindacali, Enti di interesse pubblico, Enti Previdenziali, Enti Religiosi, Associazioni, Ordini Professionali.

L'uso non può essere richiesto da partiti politici e sue articolazioni.

Articolo 3. Tipologia di Attività

Le strutture ed i locali possono essere concessi in uso per:

- a) iniziative e convegni a carattere sindacale, sportivo, sociale, culturali, artistiche e ricreative;
- b) seminari, incontri, convegni di associazioni di categoria ed ordini professionali, sindacati;
- c) attività istituzionale di Enti di interesse pubblico;
- d) sportelli decentrati di Enti.

Si precisa altresì che l'utilizzo dei locali è concesso in ogni caso per iniziative di particolare rilievo culturale e sociale ed in ogni caso per finalità coerenti con lo Statuto dell'Ente.

Non sono ammesse attività ritenute lesive dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e della costituzione.

I locali non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati nell'atto della concessione ed il concessionario non potrà trasferire ad altri la titolarità della concessione.

L'amministrazione potrà sospendere o revocare con semplice comunicazione la concessione in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.

Articolo 4. Tipi di Concessione

La concessione dei locali dell'Unione può essere fatta nelle seguenti forme:

- 1) Esclusiva** quella che assicura l'uso del locale in forma continuativa.

La Giunta in considerazione del progetto presentato dal soggetto destinatario e delle particolari esigenze sociali, assistenziali, istituzionali rivolte al miglioramento dei servizi per la cittadinanza, stabilisce con provvedimento motivato la durata di concessione dei locali.

La presente concessione necessita della sottoscrizione di apposito contratto tra le parti.

2) **Non Esclusiva:** quella che consente l'uso dello stesso locale tra più soggetti in momenti diversi.

In tale caso le concessioni possono essere :

a) **temporanee:** quando l'utilizzo non supera la durata di tre giorni consecutivi;

b) **ricorrenti:** quando consentono ai richiedenti di utilizzare i locali in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi (es. tutti i lunedì) e per un periodo determinato non superiore ad un anno. La presente concessione necessita della sottoscrizione di apposito contratto tra le parti.

3) Per **uso saltuario** si intende l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Ente in tutti gli altri casi residuali.

Articolo 5. Convenzione

La concessione dei locali è disposta con la sottoscrizione di apposita convenzione approvata dalla Giunta.

A fronte dell'esame della richiesta di concessione la Giunta dispone in merito al termine della concessione, alla richiesta della caparra, all'applicazione della tariffa ed alle eventuali prescrizioni per l'uso dei locali.

Nei casi di concessione temporanea e per i casi di uso saltuario l'assegnazione dei locali viene concessa dal Responsabile del Settore Patrimonio, previa comunicazione alla Giunta.

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle convenzioni anche se non materialmente allegato agli atti ma semplicemente richiamato.

Articolo 6. Modalità di richiesta per l'utilizzazione dei locali.

Le richieste di utilizzo dei locali devono essere inoltrate al Presidente, il quale presenterà alla Giunta l'adozione di un provvedimento per la concessione esclusiva, il tutto in considerazione delle esigenze istituzionali dell'Ente, della progettualità, delle finalità e degli obiettivi dichiarati dal richiedente.

Avranno carattere prioritario le domande inviate da Enti di interesse pubblico, Enti previdenziali ed assistenziali per la costituzione di uffici distaccati sul territorio.

Per i soggetti che richiedono l'utilizzo temporaneo, la domanda va fatta almeno 7 giorni lavorativi prima dell'utilizzo dei locali.

Le domande di utilizzo dei locali devono essere presentate su carta libera e devono contenere, pena irricevibilità della domanda, i seguenti dati:

- la denominazione della Società, Associazione, Ente richiedente;

- l'indicazione del Presidente, o legale rappresentante o altro soggetto che si assume la responsabilità della concessione, con indicazione dell'indirizzo e dei contatti tra cui: numero telefonico, fax, email, PEC;
- nominativo del Responsabile incaricato della custodia delle chiavi dell'immobile;
- l'attività sociale, assistenziale, etc, che si intende svolgere corredata dal un progetto che definisca finalità ed obiettivi (la presentazione del progetto non è richiesta per l'utilizzo temporaneo dei locali);
- l'indicazione del giorno, dell'orario e dei locali richiesti e del numero di persone che possono essere presenti, in caso di utilizzo temporaneo;

In relazione a situazioni particolari di utilizzo dei locali, nell'atto di concessione possono essere disposte particolari prescrizioni.

La ripartizione degli spazi e la conseguente fissazione del calendario di utilizzo dei locali operata dalla Giunta, nei casi di concessione non esclusiva deve ispirarsi a criteri di equità, rispondendo per quanto possibile, alle necessità dei soggetti richiedenti.

Le concessioni ottenute non rappresentano alcun diritto acquisito né vincolo di prelazione sul bene.

Articolo 7. Criteri per l'assegnazione e l'uso dei locali.

L'assegnazione degli spazi e/o locali dovrà tener conto:

- 1 - della continuità, dell'importanza e della tipologia di attività svolta nel territorio dell'Unione;
- 2 - del numero dei soci, associati o soggetti richiedenti;
- 3 - dell'accertamento che il soggetto richiedente svolga attività di interesse per la comunità;

La Giunta valuta le richieste di concessione e provvedere in merito in considerazione dei suddetti criteri adottando provvedimenti che garantiscono la continuità dell'attività istituzionale dell'Ente e l'uso esclusivo e non dei locali di proprietà dell'Unione.

In ogni caso l'Unione ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, senza necessità di particolari formalità, sia in ordine alle istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.

Articolo 8. Obblighi degli assegnatari dei locali

Il richiedente è personalmente responsabile del rispetto di ogni parte della struttura utilizzata, nonché di opere e oggetti eventualmente presenti od esposti nel locale per tutto il periodo di utilizzo della struttura.

Sono obblighi specifici dell'assegnatario:

- Il rispetto degli orari entro i quali è stato concesso il locale;

- L'apertura e chiusura della struttura utilizzata. Le chiavi d'accesso saranno ritirate nel giorno stabilito e riconsegnate quanto prima al termine dell'utilizzo dal richiedente al Servizio Patrimonio;
- Il versamento della tariffa di concessione e del deposito cauzionale ove richiesti.
- L'osservanza delle condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli ambienti;
- Il rispetto della capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di attività;
- Vigilare che non venga danneggiato l'immobile concesso, gli arredi e le eventuali attrezzature in esso contenuti.

L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi potrà contenere ulteriori clausole e/o prescrizioni.

In caso di inadempimento, il concessionario risponde direttamente delle eventuali violazioni e/o danni causati ed è soggetto alle sanzioni disposte dal presente regolamento.

All'interno degli spazi concessi e dei locali annessi è vietato fumare, introdurre animali, sostanze infiammabili o pericolose.

Al termine del periodo di utilizzo, il concessionario deve lasciare la sala ed i locali annessi nello stato in cui sono stati consegnati.

Negli spazi concessi possono essere effettuate esclusivamente le attività per le quali è stata rilasciata la concessione.

La concessione non è cedibile o trasferibile ad altri soggetti.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi, al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente Regolamento e, in caso di accertata inosservanza, dispone l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 9. Corrispettivo

I locali di proprietà dell'Unione si intendono concessi di norma a titolo oneroso, il corrispettivo viene stabilito dalla Giunta con l'adozione della deliberazione di concessione dell'uso dei locali.

La Giunta con adeguata motivazione può stabilire nell'atto di concessione la gratuità dell'utilizzo.

Vengono concessi dal Responsabile del Servizio patrimonio a titolo gratuito le concessioni temporanee con utilizzo dei locali non superiore a n. 3 giorni;

In caso di mancato pagamento del corrispettivo si procede alla revoca della concessione dei locali, con la contestazione immediata e richiesta di rilascio dei locali.

Articolo 10. Autorizzazioni e cauzione

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, Sanitarie, oltre a tutti i permessi ed autorizzazioni che si rendono necessarie in base alla tipologia di attività svolta ed essere in regola con la disciplina fiscale.

Il concessionario, prima dell'utilizzo delle strutture, è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma stabilita dalla Giunta con l'approvazione della concessione.

La restituzione della cauzione sarà successiva alla riconsegna delle chiavi, che dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo al periodo di utilizzo, previa verifica dello stato dei locali, dell'assenza di danni e del rispetto di tutti gli obblighi disposti dal presente regolamento.

L'Unione ha insindacabile diritto di incameramento, parziale o totale, sul suddetto deposito cauzionale per eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature.

Articolo 11. Sanzioni

L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

Nel caso di danni accidentali ai beni immobili o mobili essi dovranno essere immediatamente rifusi all'Unione e non comporteranno alcuna sanzione.

In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni, verrà preclusa al soggetto la possibilità di ottenere successive concessione di locali di proprietà dell'Ente.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, potranno comportare un addebito fino ad un massimo di euro 500,00. L'addebito deve, in ogni caso, essere preceduto da formale contestazione al concessionario da parte dell'Unione.

La violazione delle norme del presente regolamento, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, precludono al trasgressore la possibilità di ottenere successive concessioni di spazi e locali di proprietà dell'Ente.

Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, il Responsabile del Servizio Patrimonio predispone un verbale contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere dal medesimo sottoscritto e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.

Articolo 12. Responsabilità

L'Unione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose che potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali e /o spazi.

Articolo 13. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

L'entrata in vigore determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.